

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO

PROVINCIA DI CHIETI

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI

Servizio per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e

spezzamento strade (CIG 6561824C74)

REP N. ___/2016

L'anno **duemilasedici**, il giorno _____ del mese di

_____ presso la Residenza Comunale, nell'Ufficio di Segreteria.

Avanti a me Dott. ----- Segretario del Comune, autorizzato a

rogare gli atti in forma pubblico-amministrativa, nell'interesse del Comune, senza

l'assistenza di testimoni per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio

consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

_____, nato/a a _____ (_____), il

_____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in

nome, per conto e nell'interesse del Comune di Celenza sul Trigno, C.F.

83000210696, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico

di seguito nel presente atto denominato "Comune".

Sig. _____, nato a _____ (____)

il _____ (C.F. _____),

residente a _____ (____), in _____,

nella sua qualità di Amministratore unico/legale rappresentante dell'Impresa

_____ con sede legale in

_____, Via

_____, C.F./P.IVA _____, di seguito

nel presente atto denominato "Esecutore" componenti della cui identità personale e capacità giuridica io segretario sono personalmente certo.

PREMESSO

ó con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° _____ del _____ è stato approvato il progetto relativo al "Servizio per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e spezzamento strade" per un importo di p 160.000,00 (IVA esclusa) per un periodo di 24 mesi (01/03/2016-28/02/2018);

ó che, a seguito di apposita gara, con determinazione n. _____ in data _____ adottata ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 il contratto è stato definitivamente aggiudicato a favore dell'Esecutore sopra individuato;

ó che l'aggiudicataria _____ ha offerto un ribasso del _____% (_____ per cento). L'importo di aggiudicazione risulta essere di euro _____.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto il servizio **per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e spezzamento strade**, da eseguire in appalto.

Art. 2 - Ammontare del contratto

L'importo del contratto, ammonta presuntivamente, al lordo del ribasso eventualmente offerto, ad Euro 160.000,00 (oltre IVA).

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR n. 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Appaltante.

L'Appaltante ha redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza); l'Esecutore dovrà proporre all'Appaltante gli adeguamenti che si renderanno necessari in funzione dell'evoluzione dell'esecuzione del contratto. Tali modifiche dovranno essere approvate dall'Appaltante. Resta inteso che il costo relativo alle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non può essere modificato.

Art. 3 - Variazioni alle prestazioni

In nessun caso l'Esecutore può procedere a variazioni o modifiche delle prestazioni senza la previa autorizzazione dell'Appaltante.

Nei limiti previsti dall'art. 311 DPR n. 207/2010, dall'art. 114 (e dall'art. 132 in esso richiamato) del D.Lgs. n.163/2006, l'Appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre le variazioni che riterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che l'Esecutore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente contratto.

Per le varianti sarà redatto e sottoscritto uno specifico atto di sottomissione.

Inoltre l'Esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'Esecutore e che siano ritenute opportune dall'Appaltante.

Art. 4 - Qualità e provenienza di Materiali/Mezzi in genere

Tutti i materiali/mezzi dovranno presentare caratteristiche di sicurezza atte ad

evitare qualsiasi tipo di danno agli utenti sia fisico che a cose.

I materiali dovranno essere nuovi, delle migliori qualità esistenti in commercio ed essere accettati dal responsabile di procedimento.

Quando per determinati materiali è richiesta specificatamente la certificazione ai sensi delle norme UNI, ISO od altro, tali certificazioni dovranno essere presentate all'Appaltante.

L'Esecutore resta comunque totalmente responsabile del buon esito della prestazione, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti dell'Appaltante.

Art. 5 - Osservanza delle disposizioni di Legge

Al contratto si applicano, nell'ordine, le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006 e del DPR n. 207/2010. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

Art. 6 - Avvio dell'esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto

In pendenza della stipulazione del contratto, l'Appaltante avrà la facoltà di procedere all'avvio dell'esecuzione anticipata, in tutto o anche in parte, e l'Esecutore dovrà dare immediato corso allo stesso, ai sensi dell'art. 302 DPR n. 207/2010, senza che al riguardo l'Esecutore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Esecutore non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già predisposto o somministrato, per il rimborso delle relative spese.

Art. 7 - Avvio dell'esecuzione del contratto

Ai sensi dell'art. 153 comma 2 DPR 207/2010, richiamato dall'art. 302 c. 7 DPR n. 207/2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto avverrà entro 45 giorni dalla data di

stipula del contratto e, nei casi previsti dall'art. 302 c. 2 DPR n. 207/2010, dopo la aggiudicazione definitiva ed efficace.

Art. 8 - Responsabilità dell'Esecutore circa l'esecuzione del contratto - Penali

L'Esecutore è l'unico responsabile dell'esecuzione del presente contratto in conformità alle migliori regole d'arte e della perfetta rispondenza alle condizioni contrattuali tutte. Egli deve effettuare il servizio a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura.

In caso di inosservanza alle norme di sicurezza e igiene sul lavoro sarà applicata, per ciascuna infrazione, una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

Al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora l'Esecutore non ottemperasse agli obblighi assunti, sia per quanto inerente alla puntualità ed alla qualità, sia alla perfetta esecuzione del contratto, obblighi tutti che dovranno essere conformi al capitolato speciale, saranno applicate le penali previste all'art. 18 del capitolato speciale d'appalto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali verranno contestati all'Esecutore, il quale dovrà comunicare le proprie deduzioni entro 5 giorni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Appaltante ovvero non vi sia stata risposta entro il termine potranno essere applicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e detratte dal primo pagamento utile.

Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- a. il capitolato speciale d'appalto;

b. DUVRI di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008;

E' vietata la riproduzione, imitazione e contraffazione per altri contratti estranei al presente, di documenti, disegni, schizzi, modelli, ecc., consegnati all'Esecutore sia in sede di gara sia in corso di esecuzione del contratto.

Art. 10 - Modalità e tempistiche di erogazione dei servizi - Penale in caso di ritardo - sospensioni e proroghe

Il servizio dovrà essere espletato dal 01/03/2016 al 28/02/2018. La periodicità e la frequenza degli ordinativi sono stabiliti nel capitolato speciale d'appalto.

Qualora allo scadere del presente contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e conseguente affidamento del servizio, l'Esecutore dovrà garantirne l'espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della Ditta subentrante, nel limite massimo di mesi 6 (sei). Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel relativo capitolato.

I servizi oggetto di questo contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata causa di forza maggiore. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, l'Appaltante potrà sostituirsi all'Esecutore per l'esecuzione d'ufficio, con la possibilità di rivalsa per gli oneri conseguenti.

L'Esecutore non potrà mai attribuire la causa della sospensione ad altri soggetti che provvedano, per conto dell'Appaltante, ad altri lavori, servizi o forniture, se l'Esecutore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Appaltante il ritardo a questi soggetti ascrivibile, affinché l'Appaltante stesso possa farne regolare contestazione.

Art. 11 - Pagamenti

	I pagamenti verranno effettuati all'Esecutore a mezzo di bonifico bancario, entro	
	trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura mensile, posticipata. L'importo	
	della fattura dovrà corrispondere a 1/12 dell'importo annuo del canone.	
	In caso di accertati inadempimenti degli obblighi assunti con il presente contratto,	
	l'Appaltante sospenderà i pagamenti e provvederà, se del caso, a regolarizzare	
	direttamente le posizioni anomale.	
	E' vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all'incasso.	
	Il pagamento sarà effettuato previo accertamento da parte del responsabile del	
	procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto	
	alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.	
	Il pagamento verrà effettuato con accredito su c/c dedicato intestato all'Esecutore o	
	al capogruppo in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (RTC); le	
	coordinate bancarie dovranno essere comunicate all'Appaltante. In alternativa, nel	
	caso di RTC, la liquidazione potrà avvenire a favore di ciascun componente il	
	raggruppamento, per l'importo da ciascuno fatturato, ma in tale caso la fattura	
	dovrà esser accompagnata da apposita autorizzazione da parte del capogruppo.	
	Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP	
	e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui	
	conti correnti dedicati.	
	La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme	
	ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito	
	preventivamente riconosciute dall'Appaltante, devono essere comunicati	
	all'Appaltante. E' facoltà dell'Esecutore sostituire le persone indicate, ma tale	
	sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Appaltante fintanto che non sia stata	

ad esso ritualmente comunicata.

Per i pagamenti occorre attendere il DURC (riportante esito positivo). Nel caso il DURC segnali un' inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L'Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC direttamente agli Enti di cui sopra.

Art. 12 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Esecutore

Saranno a carico dell'Esecutore gli oneri ed obblighi seguenti dei quali tener conto nel formulare l'offerta:

- 1) L'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, nonché la tutela, protezione e assistenza dei lavoratori, l'assunzione delle categorie protette, il pagamento di ogni contributo, indennità e anticipazione posti a carico dei datori di lavoro. In particolare l'Esecutore sarà tenuto ad osservare quanto previsto nel DUVRI redatto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 che fa parte integrante del contratto.
- 2) L'assunzione di responsabilità circa l'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi, così da sollevare l'Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.
- 3) L'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi,

nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità

in caso di infortuni ricadrà sull'Esecutore restandone sollevato l'Appaltante.

4) Le eventuali segnalazioni per garantire la sicurezza delle persone o cose.

5) L'Esecutore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 legge n. 136/2010. L'Esecutore deve comunicare all'Appaltante gli

estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all'art. 3 comma 7

legge n. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad

operare su di esso.

6) In caso di sciopero dei propri dipendenti proclamati nel rispetto delle disposizioni

di legge è fatto carico all'Esecutore di avvisare gli utenti della sospensione del

servizio durante il giro di raccolta dei rifiuti porta a porta precedente a quello per

il quale è previsto lo sciopero. La raccolta sospesa per sciopero deve essere

recuperata alla prima data utile.

7) I danni arrecati dal personale addetto nell'espletamento del servizio saranno

contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Esecutore

non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, saranno applicate le

penali in proporzione alla gravità del danno; l'accertamento del danno sarà

effettuato in contraddittorio fra l'Appaltante ed il legale rappresentante

dell'Esecutore. A tal scopo saranno comunicate al rappresentante dell'Esecutore,

con anticipo di 24 ore, la data e l'ora dello svolgimento delle operazioni di

accertamento del danno; qualora il rappresentante non si presenti, l'accertamento

avrà comunque luogo e verrà redatto un apposito atto di constatazione di danno.

8) Il personale impiegato dall'Esecutore dovrà attestare quotidianamente gli orari di

inizio e termine del servizio. Il personale addetto al servizio dovrà essere

opportunamente istruito dall' Esecutore circa le modalità di esecuzione del servizio e di tutte le attività da effettuarsi nelle ore previste per attività ausiliarie e accessorie. Tutto il personale impiegato dovrà risultare appositamente addestrato per l'esatto adempimento degli obblighi assunti in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente, dimostrando di essere a conoscenza delle norme di sicurezza personale e delle corrette procedure di intervento di tutte le operazioni che gli competono e di essere in grado di assicurare metodologie prestazionali atte a garantire un elevato standard di igiene ambientale e di servizio.

9) L'Esecutore dovrà adibire al servizio personale di assoluta fiducia e di comprovata riservatezza, il quale deve astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti. Il personale in servizio ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza e in modo particolare su tutte le informazioni attinenti lo stato di salute (D.Lgs. n. 196/2003). L'Esecutore dovrà rispettare tutte le indicazioni operative e gestionali su come superare gli ostacoli alla prevenzione degli incidenti sul luogo di lavoro, anche inerenti ai rischi da interferenze, come indicato nel DUVRI, di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

10) L'Esecutore deve garantire la continuità del servizio. I servizi oggetto del contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e non potranno essere sospesi o abbandonati salvo che per dimostrata causa di forza maggiore.

11) L'Esecutore sarà responsabile della custodia sia delle proprie attrezzature, sia dei prodotti utilizzati. L'Appaltante non sarà responsabile in caso di danni o furti.

Si dichiara espressamente che di tutti gli obblighi ed oneri specificati si è tenuto conto nello stabilire l'offerta.

Art. 13 - Subappalto

Sono assolutamente vietati, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell'Appaltante di ogni danno e spesa, la cessione del contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera prestazione.

L'Esecutore resta l'unico responsabile nei confronti dell'Appaltante dell'esecuzione del contratto.

Art. 16 ó Riserve e contenzioso

Qualora ne ricorrano le condizioni sarà applicata la disciplina per l'accordo bonario prevista dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006.

In caso di contenzioso fra l'Appaltante e l'Esecutore, fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e, qualora ne ricorrano i presupposti, di accordo bonario previste dagli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/2006, le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs n. 163/2006, non saranno deferite al collegio arbitrale di cui agli artt. 241, 242 e 243 del D.Lgs. n. 163/2006 e, quindi, nel presente contratto viene espressamente esclusa la possibilità di deferire ad arbitri, secondo le procedure di cui all'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006, le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in corso di esecuzione del contratto. Pertanto, le controversie che dovessero insorgere tra le parti, saranno di esclusiva competenza del Giudice del Foro del luogo in cui ha sede l'Appaltante. Le parti, quindi, danno atto che, secondo quanto prescritto dal citato art. 241, comma 1-bis, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, sarà vietato in ogni caso il

compromesso in corso di esecuzione del presente contratto.

Art. 17 Risoluzione del contratto per fatto dell'Esecutore ó Clausola risolutiva

L'Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti

dagli articoli 135 e 136 D.Lgs. n. 163/2006 e all'art. 6 c. 8 DPR n. 207/2010.

L'Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e

per gli effetti dell'art. 1456 C.C. a tutto danno e rischio dell'Esecutore, nei seguenti

casi:

- a) per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
- b) per ogni inadempienza o negligenza prevista dagli articoli 3,4,5,10,13 del presente contratto;
- c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- d) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio dell'Appaltante, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., dell'A.R.P.A. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- e) qualora l'Esecutore si renda colpevole di frode;
- f) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice Civile;
- g) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei

	rifiuti, ecc.);	
	h) cessione ad altri, da parte dell'Esecutore, degli obblighi relativi al contratto senza espressa autorizzazione da parte del Comune.	
	Il medesimo diritto avrà l'Appaltante quando l'Esecutore ha eseguito transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa (art. 3 legge n. 136/2010).	
	Nel caso di risoluzione saranno posti a carico dell'Esecutore i maggiori oneri che l'Appaltante deve sopportare anche con riferimento al ritardo accumulato. A tale scopo può rivalersi sulla cauzione definitiva ai sensi dell'art. 123 c. 3 DPR n. 207/2010.	
	Per tale danno l'Appaltante si rivarrà sulle somme dovute a qualsiasi titolo all'Esecutore e/o sulla cauzione definitiva prestata.	
	Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la risoluzione si verifica di diritto quando l'Appaltante dichiara all'Esecutore che intende avvalersi della clausola risolutiva da notificare all'Esecutore tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	
	Art. 18 - Recesso dal contratto	
	L'Appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, e senza che l'Esecutore possa pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel momento in cui l'AGIR individui, ai sensi del Capo III della parte IV del D.Lgs. 152/2006 - Codice dell'Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata del servizio. Resta salva la facoltà dell'AGIR nel subentrare al Comune per la prosecuzione del contratto.	
	L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Esecutore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni decorsi i quali l'Appaltante	

effettua la verifica della parte di contratto eseguita.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 l'Appaltante informa l'Esecutore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

L'Esecutore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature d'elaborazione e di trasmissione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto d'utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Esecutore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di segretezza anzidetti.

Le parti si danno vicendevolmente atto che il trattamento dei dati oggetto del presente contratto è soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e che devono adempiere alle disposizioni ivi previste.

I dati relativi al contratto e alla sua esecuzione saranno pubblicati sul sito dell'Appaltante, sezione Amministrazione Trasparente.

L'Esecutore si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, notizie relative all'attività svolte dall'Appaltante, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non

eeguire né permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuto in possesso in ragione del contratto ad esso affidato.

Art. 20 - Vicende soggettive dell'Esecutore

In caso di decesso dell'Esecutore, se soggetto individuale, l'Appaltante può consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale da parte degli eredi oppure, a suo insindacabile giudizio, dichiarare risolto il contratto.

Analogamente, in caso di cessione o trasformazioni, la prosecuzione deve essere autorizzata.

Nel caso l'Esecutore sia un consorzio il contratto va eseguito dai consorziati indicati in sede di gara; non è possibile la loro sostituzione.

Articolo 21 6 Spese e registrazione

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 22 - Contestazioni

Per le contestazioni in merito all'esecuzione del contratto l'Esecutore ha l'onere di iscrizione delle riserve. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto del contratto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Esecutore; in mancanza devono essere comunicate all'Appaltante entro 30 giorni dal loro verificarsi, con

lettera inviata all'indirizzo P.E.C. o fax o con raccomandata postale. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Esecutore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Esecutore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni dalla firma stessa.

In ogni caso l'Esecutore non potrà sospendere l'esecuzione del contratto né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che l'Appaltante darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Art. 23 - Verifica di conformità

L'esecuzione del contratto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità avviene ai sensi e per gli effetti dell'art. 312 DPR n. 207/2010; le relative spese sono poste a carico dell'Esecutore, il quale deve mettere anche a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire le verifiche. Nel caso in cui l'Esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il responsabile del procedimento dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Esecutore.

L'operazione di verifica di conformità è svolta da tecnici incaricati dall'Appaltante, alla presenza di un rappresentante dell'Esecutore, presso la sede dove è stato eseguito il servizio. A questo fine l'Esecutore si obbliga a mettere a disposizione un proprio rappresentante per provvedere alla verifica di conformità alla data che gli sarà comunicata. Qualora in tale data nessun rappresentante dell'Esecutore si

	presenti, verrà fissata un'ulteriore data. Qualora anche in tale seconda data nessun	
	rappresentante dell'Esecutore si presenti, l'assenza vale a tutti gli effetti come	
	acquiescenza ai risultati delle operazioni di verifica di conformità.	
	Delle operazioni viene redatto specifico verbale.	
	I servizi rifiutati alla verifica di conformità devono essere eseguiti nuovamente entro	
	10 gg dalla data di comunicazione, a cure e spese dell'Esecutore. Decorso	
	inutilmente tale termine verranno applicate le penalità previste per ritardo. Qualora	
	l'esito della verifica di conformità sia ancora negativo l'Appaltante si riserva la	
	facoltà di affidare ad altro soggetto quanto necessario per rendere il servizio	
	conforme all'oggetto del presente contratto con addebito della relativa spesa	
	all'Esecutore più il 20% per spese generali dell'Appaltante. In alternativa saranno	
	applicate detrazioni per tener conto della minore qualità prestata.	
	L'Esecutore rimane responsabile per i difetti e le imperfezioni anche se accertati	
	successivamente alla verifica di conformità.	
	Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione	
	all'Esecutore, il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento dello stesso.	
	All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune,	
	rispetto alle operazioni di verifica di conformità.	
	Sarà eseguita la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione nei casi previsti dal	
	DPR 207/2010, oppure in ogni caso in cui l'Appaltante ne ravvisi l'opportunità. Per	
	verificare la regolarità del servizio l'Appaltante si riserva di effettuare gli	
	accertamenti procedendo alla visita dei locali e delle aree in qualsiasi momento e	
	senza alcuna periodicità, compreso il controllo sulla presenza del personale addetto	
	al servizio. La violazione degli obblighi posti a carico dell'Esecutore a norma di	

legge, di regolamento o delle clausole contrattuali saranno contestate per iscritto all'Esecutore; quest'ultimo dovrà fare pervenire entro i 5 giorni consecutivi e continui le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Appaltante applicherà le penali previste oppure calcolate in base alla gravità dell'adempimento.

Art. 24 - Cessione del credito

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto trovano applicazione le norme dell'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Ogni cessione di credito deve essere stipulata esclusivamente mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata notarile, e deve essere preventivamente notificata all'Appaltante nei modi indicati dall'art. 117, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 ai fini dell'esercizio dell'eventuale diritto di opposizione dell'Appaltante su detta cessione (diritto che andrà esercitato dall'Appaltante nel termine di 45 giorni dalla data di avvenuta notifica della cessione, mediante comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario).

E' pertanto vietata qualsiasi cessione di credito anche a seguito di contratto di factoring (ai sensi della legge n. 52/1991) che non sia preventivamente notificata all'Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006.

Anche nel caso di cessione del credito il cessionario è tenuto ad indicare il CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'Esecutore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

Art. 25 - Cauzione definitiva e polizza assicurativa

Ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'Esecutore, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento, ha presentato la cauzione definitiva, rilasciata da

società in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

In caso di ribasso offerto superiore al 10% tale garanzia è stata aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% vi è un ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione resterà vincolata fino alla verifica di conformità e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia.

La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'esecuzione in confronto al credito dell'Esecutore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Appaltante si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità previste nei precedenti articoli.

Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari (iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica) questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Appaltante.

L'Esecutore deve presentare anche una polizza assicurativa che assicuri la copertura

del rischio da responsabilità civile specificatamente in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'Appaltante, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi. I massimali della polizza non devono essere inferiori a p 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurato. Con riguardo agli artt. 1892 e 1893 c.c. in nessun caso eventuali riserve o eccezioni saranno opponibili all'Appaltante. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Esecutore anche per danni non coperti ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 26 - Stipulazione e conservazione anche in modalità elettronica

Il presente contratto viene stipulato anche in modalità elettronica, come segue: acquisizione digitale della sottoscrizione autografa di tutte le parti (compreso l'Ufficiale Rogante). Il presente contratto viene conservato anche in modalità elettronica (in formato PDF, firmato con firma digitale dall'Ufficiale Rogante ó file p7m). Il sottoscritto Ufficiale Rogante attesta che la firma delle parti è avvenuta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale delle stesse.

Io Segretario rogante ho ricevuto quest'atto ne ho data lettura alle parti che l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Il presente atto, dattiloscritto da me personalmente con sistema elettronico, consta di n. __ fogli uso bollo per n. __ facciate, compresa la presente.

per il Comune

per l'Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Codice Civile le parti approvano

espressamente le clausole previste dagli articoli 3, 4, 5, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 22.

per il Comune

per l'Appaltatore

Il Segretario Comunale